

anni successivi al 2016 delle dichiarazioni precompilate e, conseguentemente, all'aumento del numero di dichiarazioni accettate senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti, con effetti di risparmio come profilati nel citato art. 1, comma 591 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che l'operazione di riduzione dei costi non può non tenere conto degli complessi adempimenti e delle garanzie poste a carico dei CAF e dei professionisti abilitati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le misure dei compensi di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono quelle determinate dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2015, n. 18.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 591 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite di euro 276.897.790,00 per l'anno 2016, euro 246.897.790,00 per gli anni 2017 e 2018 ed euro 216.897.790,00 a decorrere dall'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2016

*Il Ministro:* PADOAN

16A06666

DECRETO 1° settembre 2016.

**Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati

contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo del citato art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e l'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca interventi nel campo della distribuzione dei farmaci;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di infermiere;



Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di ostetrica/o;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, costituente regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998, recante disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e le relative modifiche introdotte con decreto ministeriale 26 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, che regola, tra l'altro, l'istituzione degli albi professionali dei medici veterinari;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese veterinarie;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003;

Considerato che occorre individuare i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie;

Considerato che occorre individuare i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese veterinarie.

Decreta:

Art. 1.

*Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche*

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Art. 2.

*Trasmissione telematica delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche*

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Art. 3.

*Modalità di trasmissione telematica*

1. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015.

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle en-



trate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1:

a. il Ministero della salute rende disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f), del presente decreto;

b. le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto.

#### Art. 4.

*Obblighi informativi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente decreto.

#### Art. 5.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2016

*Il Ministro:* PADOAN

16A06669

#### DECRETO 6 settembre 2016.

##### **Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 74787 del 25 agosto 2016, che ha disposto per il 31 agosto 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 74787 del 25 agosto 2016, occorre indicare con

apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 181 giorni è risultato pari a -0,236%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,119.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,484% e a 0,762%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2016

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

16A06712

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2016.

**Autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.**

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,  
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

